

Registro Generale n. 1687/2023

pubblicata il 05/09/2023

Reg. del Settore n. 144 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

Oggetto: Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore del dipendente "omissis" - ex Cat. D6 - a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 01.12.2022, per INABILITA' permanente e assoluta, ai sensi della L. 274/1991 ex art. 13.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1687/2023pubblicata il 05/09/2023Reg. del Settore n. 144 / 2023

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.
RICERCA POL. TRASP. PART.

DOTT.SSA ISA NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore del dipendente "omissis" - ex Cat. D6 - a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 01.12.2022, per INABILITA' permanente e assoluta, ai sensi della L. 274/1991 ex art. 13.

Il Direttore di Settore

PREMESSO che :

- il Sig. ... *omissis* ..., dipendente a tempo indeterminato e pieno ex Cat. D6 del Comune di Cosenza, è stato collocato a riposo per inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro ex art. 13 L. 274/91 con cessazione dal servizio al 30/11/2022 a seguito della Sentenza n. 1620/2022 del Tribunale Civile di Cosenza, giusta determinazione dirigenziale R.G. n. 1972/2022 del 15/11/2022;

- nella predetta sentenza inoltre il Tribunale civile di Cosenza:

"... compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti; pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico solidale del ricorrente e del comune di Cosenza nel rapporto esterno con il ctu e nella misura della metà a carico di ciascuno dei due condebitori solidali nei rapporti interni.";

- nel periodo gennaio-novembre 2022, il dipendente in parola, a causa delle condizioni di salute è stato assente dal lavoro per malattia;

CONSIDERATO che le ferie maturano anche durante la malattia e che, nel caso di specie, il mancato godimento delle stesse non è imputabile né al lavoratore, né al datore di lavoro;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale ID flusso n. 4320/2022, con la quale il suddetto dipendente, ha richiesto il pagamento delle ferie maturate e non godute;

VISTA la relazione redatta, a seguito di istruttoria, da parte dell'ufficio presenze allegata al presente provvedimento;

VISTI:

il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 all'articolo 38, comma 9 dispone che: *"Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale"*;

il successivo comma 11 prevede che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio “sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”, ma immediatamente dopo aggiunge che tale astratta possibilità può ammettersi esclusivamente “nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”. Un limite legale molto rilevante, nella fattispecie in esame, è quello previsto dall’articolo 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente finalizzato alla “razionalizzazione” - attraverso la riduzione - “delle spese per acquisti di beni e servizi”, nonché a “garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica”, anche attraverso misure volte ad assicurare “la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici”. La disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”;

TENUTO CONTO che la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95, confermando le prime interpretazioni offerte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica, nonché gli orientamenti della magistratura contabile in sede di controllo, ha chiarito che la natura settoriale della nuova disposizione, “introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione” e mirante “a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, non può porsi “in antitesi con principi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea”. Pertanto, il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute opera nei soli casi di vicende estintive del rapporto di lavoro governabili dalla volontà del lavoratore o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Infatti, aggiunge la Corte, il Legislatore correla “il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”. Conseguentemente, quel divieto non può trovare applicazione nei casi in cui l’impossibilità di fruizione delle ferie derivi da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili alla responsabilità né del datore di lavoro, né del lavoratore. Il Dipartimento della funzione pubblica, nel parere n. 40033/2012, ha ritenuto, ad esempio, che “le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”, escludendo pertanto in tali casi l’operatività del divieto;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto chiarito con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi

amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere nel caso di specie, tutti i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate e non godute, nei limiti di legge e contratto;

TENUTO CONTO che

il vigente *“divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne”* (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047);

nel caso di specie, la domanda di pagamento del compenso sostitutivo del congedo presentata dal dipendente, include il mancato godimento delle ferie antecedenti l'anno 2022, *ma agli atti d'ufficio negli anni 2020 e 2021 non risulta alcun rinvio per esigenze di servizio, né risulta alcuna domanda di ferie presentata e respinta dall'Amministrazione o posticipata ad altro periodo;*

VERIFICATO, dunque a cura dell'ufficio presenze a seguito istruttoria in atti, che il dipendente in questione solo nel periodo gennaio/novembre non ha potuto usufruire, per gravi motivi di salute, di n. 26 giorni di ferie maturate;

VISTA la sentenza n. 2349/2022 del Consiglio di Stato che ha chiarito aspetti relativi al diritto alle ferie annuali retribuite nell'ambito del rapporto di pubblico impiego;

TENUTO CONTO che in quanto trattasi di un'indennità sostitutiva per ferie non godute risulta essere imponibile sia a livello fiscale che previdenziale e che l'importo erogato a titolo di *“rimborso”*, non concorre alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFS/T.F.R.;

VISTO il parere ARAN RAL490 secondo il quale nella base di calcolo del compenso per ferie non godute (art.10 CCNL 5.10.2001) non deve essere compresa la 13^a mensilità;

ACCERTATO che, sulla base dei conteggi predisposti dall'ufficio stipendi, la somma da corrispondere a titolo di monetizzazione ferie maturate e non godute è pari a **€ 3.430,46** oltre oneri riflessi ed Irap a carico Ente;

ACCERTATO che la spesa a carico dell'ente trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli bilancio dell'esercizio 2022 in conto residui:

- cap. 210/0 – euro € 3.430,46 impegno n. 3258/2022
- cap. 212/0 – euro € 816,45 impegno n. 3454/2022;
- cap. 215/0 - euro 259,97 impegno n. 6724/2022 (irap);
- cap. 251/0 - euro 31,62 impegno n. 6725/2022 (irap);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale RG n. 2379/2022 con la quale si è stabilito di procedere per intero ad assumere l'impegno per il successivo pagamento dell'onorario del CTU, nominato dal Tribunale di Cosenza, con rivalsa del 50% della spesa da trattenere sulle somme che l'ex dipendente vanta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, come chiesto dal medesimo;

DATO ATTO che l'onorario del CTU è stato regolarmente liquidato e pagato per intero dal Comune di Cosenza e, dunque, occorre procedere a trattenere la quota a carico dell'ex dipendente (50%);

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTI:

la deliberazione del Consiglio Comunale 31/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

la deliberazione del Consiglio Comunale 26/2023 di *“Approvazione rendiconto*

della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2022";
l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

1. Di corrispondere al dipendente ... *omissis* ..., collocato a riposo per inidoneità permanente al proficuo lavoro ex art. 13 L. 274/91 con cessazione dal servizio dal 30/11/2022 a seguito della Sentenza n. 1620/2022 del Tribunale Civile di Cosenza, giusta determinazione dirigenziale R.G. n. 1972/2022 del 15/11/2022, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie (che ha natura retributiva in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute) maturate nel periodo gennaio-novembre 2022 e non godute, la somma lorda pari ad **€ 3.430,46** così come quantificata dall'Ufficio competente;
2. Di dare atto che occorre liquidare, altresì, la spesa di **€ 816,45** per oneri riflessi e la spesa di **€ 291,59** per irap a carico Ente;
3. Di imputare la complessiva somma di euro 4.538,50 a carico dell'Ente, regolarmente riportata in conto residui, come di seguito indicato:
 - Oneri diretti cap. 210/0 – euro € 3.430,46 impegnon. 3258/2022;
 - Oneri riflessi cap. 212/0 – euro € 816,45 impegno n 3454/2022;
 - Irap cap. 215/0 - euro 259,97 impegno n. 6724/2022;
 - Irap cap. 251/0 - euro 31,62 impegno n. 6725/2022;
4. Di operare, giusta determinazione dirigenziale RG n. 2379 del 29/12/2022, una trattenuta a carico dell'ex dipendente pari a **€ 265,35** pari al 50% dell'onorario spettante al CTU già pagato per intero dal comune di Cosenza con obbligo di rivalsa per la metà dell'importo sul dipendente;
5. di dare atto che il pagamento della somma spettante avverrà con accredito bancario sull'Iban già comunicato all'ufficio stipendi;

6. Di trasmettere copia della presente all'interessato, all'ufficio stipendi, all'ufficio pensioni e al Settore 13° per i provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - DATI ANAGRAFICI
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - RICHIESTA
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - SENTENZA
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - RELAZIONE UFF. PRESENZE
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - CONTEGGI

Il Direttore di Settore

Cosenza 21/08/2023

Matilde Fittante

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 01/09/2023

Giuseppe Bruno
